

COMUNE DI CARIATI  
PROVINCIA DI COSENZA

NR. **08** DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA

-SEDUTA PUBBLICA DI  
PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA SOGGIORNO ED APPROVAZIONE  
RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno DUEMILADICIASETTE addì SEI del mese di MARZO alle ore 15,00  
nella sede del CENTRO SOCIALE DI CARIATI.

Prevvia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'  
riunito il Consiglio Comunale.

RISULTANO:

| N.ORD. | COGNOME E NOME      | P | A |
|--------|---------------------|---|---|
| 01     | GRECO Filomena      | P |   |
| 02     | SCALIOTI Ines       | P |   |
| 03     | PATURZI Achiropita  | P |   |
| 04     | COSENZA Maria       | P |   |
| 05     | SALVATI Sergio      | P |   |
| 06     | COSENTINO Francesco | P |   |
| 07     | GRECO Giuseppe      | P |   |
| 08     | MARINO Pasquale     | P |   |
| 09     | MILILLO Francesco   | P |   |
| 10     | AGAZIO CATERINA     |   | A |
| 11     | CRESCENTE MARIA     | P |   |
| 12     | TRENTO PASQUALE     | P |   |
| 13     | SCORPINITI Assunta  | P |   |

TOTALE PRESENTI : 12

TOTALE ASSENTI : 01

ASSISTE il Segretario Comunale : Dott.ssa CLAUDIA DONATO ;

Il Sig. Francesco COSENTINO nella qualità di PRESIDENTE , constatata la  
legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione il  
punto all' ordine del giorno.

IL Consigliere delegato al bilancio Cosentino, relaziona l'argomento, evidenziando la volontà dell'amministrazione di istituire l'imposta di soggiorno, data la situazione finanziaria del Comune, oltre che ormai quasi tutti i comuni a vocazione turistica l' hanno istituita e che graverà sui turisti che alloggeranno nelle strutture ricettive esistenti sul territorio comunale; chiarisce che le relative entrate saranno destinate a migliorare i servizi turistici; illustra brevemente le modalità di applicazione e le varie tariffe previste in base alla classificazione delle strutture ricettive; sottolinea che si applicherà solo in un determinato periodo dell'anno, e precisa che sono previste delle agevolazioni e delle esenzioni per il pagamento dell' imposta; precisa, altresì, le modalità di incasso e riversamento dell'imposta da parte dei gestori delle strutture ricettive. Dà atto che c'è già stato un confronto con le associazioni di categorie, e non si escludono in futuro eventuali modifiche.

SCORPINITI: come movimento, dichiara di essere in linea di massima favorevole all'istituzione,, che è applicata in città dove esistono patrimoni culturali e ambientali, ma evidenzia che in molti paesi a vocazione turistica, si sta valutando di sopprimere l'imposta, atteso che ha dimostrato di essere controproducente , atteso che si spende di meno, inoltre vista la crisi generale in cui versa il paese, molti turisti potrebbero orientarsi verso altri paesi dove non è stata istituita la tassa, e per tali motivi annuncio voto contrario.

TRENTO: condivide quanto detto da Scorpiniti, atteso che si tratterebbe per Cariatì solo di un problema economico; ritiene che visto che è stato previsto un introito molto modesto, forse si può evitare di istituire l'imposta potendosi reperire diversamente la somma e, inoltre, evidenzia le difficoltà di verificare realmente le relative entrate, oltre che potrebbe pregiudicare soprattutto le strutture più piccole ed in generale penalizzerebbe l'afflusso turistico; chiede chiarimenti in merito ad alcuni punti del regolamento, oltre che specificare meglio la destinazione degli introiti.

CRESCENTE: si associa a quanto detto da Trento e Scorpiniti propone di modificare le tariffe previste nel regolamento per come segue: propone la modifica dell'art. 4 comma 4 del regolamento, l'ultimo periodo " dal 01.09 al 30.06" sono azzerate; allegato "A" fermo restando i primi tre tipi si propone di mettere una tariffa unica di 1 euro, facendo salvi quelli che sono inferiori o esenti, e dal 4 giorno di permanenza la riduzione del 50% per tutte le tipologie di strutture.

MARINO: in merito alla proposta di Crescente, ritiene che sia necessario indicare la copertura finanziaria tra quanto previsto e quanto si incasserebbe con le modifiche proposte.

TRENTO: a parere del gruppo ritiene che le previsioni siano al ribasso, per cui la proposta di modifica non dovrebbe comportare minori introiti.

COSENTINO: ritiene che quanto detto da Marino è un problema serio, visto che le previsioni sono state fatte in base ai posti letto esistenti e per l'arco temporale previsto nel regolamento.

IL SINDACO: evidenzia che c'è stata una seria riflessione sul punto, in considerazione della situazione dell'Ente, ricorda che già nel 2013, la passata amministrazione in fase di adozione del piano di rientro pluriennale aveva previsto l'imposta, che poi non è stata istituita, e tutti sanno come è finito poi il piano; comunica che già in comuni vicini l'imposta è stata applicata, sottolinea la necessità di dare e garantire i servizi ai turisti, che altrimenti con il bilancio riequilibrato non è possibile assicurare, per motivi di riequilibrio del bilancio, ritiene che non è possibile accogliere la proposta della minoranza, comunica la volontà dell'Amministrazione per il futuro se possibile a rivedere le aliquote dell' imposta.

Si vota la proposta di Crescente:

Voti Favorevoli n. 02 (Crescente , Trento)

Astenuti n. 01 (Scorpiniti)

Contrari n. 09 (maggioranza)

Si respinge la proposta

CRESCENTE: è realistico che per non pagare 5-6 euro si può pernottare nei paesi vicini dove non si paga l'imposta, o si rinuncia a mangiare una pizza, per cui a suo parere si va a penalizzare le categorie più deboli e per tali motivi confermano voto contrario del gruppo PD.

MILILLO: ammette che non è stato semplice, anche per la maggioranza giungere alla conclusione di applicare l'imposta di soggiorno, proprio perché è stato valutato quanto detto dalla consigliere Crescente, tuttavia non si può ignorare la situazione finanziaria dell' Ente, che è al dissesto, e che per poter garantire i servizi necessari ai turisti si è deciso di applicarla, esprime voto favorevole al punto, pur essendo operatore turistico.

COSENZA: esprime, a nome della maggioranza, voto favorevole.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale nr. 36 del 13.09.2016 con la quale l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario;

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

- considerato che il Comune di Cariatì, anche al fine di mantenere i livelli di manutenzione dei servizi e al fine della incentivazione di iniziative a carattere turistico-ricettive sul territorio, considerate le riduzioni dei fondi a livello Erariale, non sarebbe in grado di garantire livelli di erogazione dei servizi accettabili, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e, che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione, ante descritte, cui l'imposta medesima è vincolata per espressa previsione di legge;

- ritenuto, pertanto, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, fissandone la decorrenza nell'anno di prima applicazione, dal 1 gennaio 2017;

- preso atto che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o misure di imposta, la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e/o diminuzione di entrata, ma solo una maggiore entrata che, per l'anno 2017 si stima pari ad € 150.000,00 tenuto conto delle presenze e dell'applicazione presunta e delle misure stabilite nell'allegato "A" alla presente proposta di deliberazione;

Vista la deliberazione della giunta nr. 23 nella seduta del 22.02.2017 che ha proposto al consiglio comunale di istituire l'imposta di soggiorno e di approvare il relativo regolamento;

Visto il parere allegato alla presente deliberazione già rilasciato in occasione della deliberazione di giunta municipale n. 23/2016, per

costituirne parte integrante e sostanziale, dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con voti

Favorevoli n. 09

Contrari n. 02 (Crescente, Trento)

Astenuti n. 01 (Scorpiniti)

#### DELIBERA

Per quanto sopra esposto, che qui è da intendersi integralmente trascritto:

1) di istituire l'imposta di soggiorno così come proposto dalla Giunta Municipale con delibera n. 23 del 22.02.2017 e dall'art. 4 del D.Lgs 14/3/2011, n. 23, disponendo l'applicazione della medesima, nel primo anno di imposizione, a far tempo dal 01.01.2017 e per i periodi indicati nell'allegato regolamento comunale;

2) di approvare l'allegato Regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da applicare nei confronti di coloro che alloggeranno e pernoveranno nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale;

3) di dare atto che le misure dell'imposta di soggiorno, distinte per tipologia di struttura ricettiva, sono contenute e nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

4) che l'entrata presunta derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, è stata stimata per il triennio 2017-2018-2019, prudenzialmente, in € 150.000,00 tenuto conto delle presenze e dell'applicazione delle relative misure contenute nell'allegato "A";

5) di predisporre, da parte del Servizio addetto la modulistica che dovrà essere fornita ai gestori delle strutture in virtù di quanto stabilito nel regolamento che si adotterà, anche in prospettiva della compilazione on-line della medesima, unitamente ad apposita informativa;

6) di dare mandato al competente Servizio addetto, affinché, successivamente alla adozione del regolamento disciplinante l'imposta, proceda ad inoltrare a tutte le strutture ricettive presenti sul territorio ed alle relative associazioni di categoria maggiormente rappresentative, informazione della avvenuta adozione, della misura dell'imposta, della relativa modulistica, dell'informativa dal medesimo predisposta, e di tutti gli atti alla medesima collegati, direttamente reperibili e scaricabili dal sito istituzionale Web del Comune di Cariatì;

7) di disporre che la presente deliberazione di consiglio comunale, unitamente ai regolamenti allegati, a cura del Servizio proponente, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28.09.1998 n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.

8) di individuare l'istruttore del tributo nel responsabile del servizio commercio,

Inoltre

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

Favorevoli 09

Contrari 02 (Crescente, Trento)

Astenuti 01 (Scorpiniti)

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## Allegato A

### TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

| Struttura ricettiva                                                                                                                                                                                                                            | Classificazione         | Tariffa giornaliera |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Alberghi, Motel, Hotel, Residence, Residenze Turistico-Alberghiere, Villaggi Albergo ed assimilabili, Villaggi Residence ed assimilabili, Hotel-Residence, Alberghi Diffusi, Pensioni                                                          | 5 STELLE                | € 5,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 4 STELLE                | € 3,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 3 STELLE                | € 2,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 2 STELLE                | € 1,50              |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 1 STELLA                | € 1,00              |
| Villaggi Turistici ed assimilabili                                                                                                                                                                                                             | Nessuna classificazione | € 2,00              |
| Resort                                                                                                                                                                                                                                         | Nessuna classificazione | € 2,00              |
| Residenze della Salute, Beauty Farm, Centri Benessere ed altri assimilabili                                                                                                                                                                    | Nessuna classificazione | € 2,00              |
| Bed And Breakfast (B&B)                                                                                                                                                                                                                        | Nessuna classificazione | € 1,50              |
| Affittacamere                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuna classificazione | € 1,30              |
| Case ed Appartamenti ad uso turistico e per le vacanze                                                                                                                                                                                         | Nessuna classificazione | € 1,00              |
| Ostelli                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuna classificazione | € 1,00              |
| Pensioni                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuna classificazione | € 1,00              |
| Campeggi all'interno di strutture turistiche                                                                                                                                                                                                   | Nessuna classificazione | € 1,50              |
| Campeggi e Strutture ricettive all'aperto ed assimilabili: campeggi, villaggio camping, piazzole ed aree di sosta per tende, roulotte, camper, case caravan Bungalow, mobilhome (all'interno di campeggi) etc.                                 | Nessuna classificazione | € 0,50              |
| Agriturismi                                                                                                                                                                                                                                    | Nessuna classificazione | € 1,50              |
| Residenze di Campagna                                                                                                                                                                                                                          | Nessuna classificazione | € 1,00              |
| Case per Ferie                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuna classificazione | € 1,00              |
| Case Religiose di Ospitalità                                                                                                                                                                                                                   | Nessuna classificazione | € 0,50              |
| Centri Soggiorno Studi                                                                                                                                                                                                                         | Nessuna classificazione | € 0,50              |
| Centri di Vacanza per Ragazzi                                                                                                                                                                                                                  | Nessuna classificazione | € 1,00              |
| Rifugi escursionistici                                                                                                                                                                                                                         | Nessuna classificazione | € 0,50              |
| Ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili, attività ricettive in esercizi di ristorazione, nonché ogni tipologia di struttura assimilabile alle precedenti. Altre strutture ricettive non previste sopra. | Nessuna classificazione | € 1,00              |

# **Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cariatì, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali. Inoltre, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per:
  - a) marketing turistico e territoriale;
  - b) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
  - c) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss. del codice del turismo approvato con D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 79;
  - d) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
  - e) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
  - f) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione, Provincia e altri Enti locali;
  - g) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
  - h) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
  - i) incentivazione di progetti volti a favorire l'accettazione di animali presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale;
  - l) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01.01.2017.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, disciplinata dalla competente legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio di Cariatì.

## **Articolo 3**

### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Cariatì, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.

#### Articolo 4

##### Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita, entro i massimi di legge, ***nell'allegato A al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.***

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi ed i *residence* la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

3. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, anche se effettuati presso strutture ricettive differenti. In tal caso, è a carico del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli da effettuare presso la nuova struttura ricettiva.

4. Le tariffe giornaliere di cui al sopra indicato allegato A, con esclusione di quelle con classificazione di 5 STELLE, nel periodo compreso dal primo ottobre al 30 aprile sono azzerate.

#### Articolo 5

##### Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di *day hospital*, per un massimo di due accompagnatori per paziente;

c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di *day hospital*;

d) i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali e/o di altra natura;

e) gli appartenenti alle forze dell'ordine, statali e locali, per ragioni di servizio;

f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati, nella misura di un autista o accompagnatore ogni 25 soggiornanti;

g) i soggiornanti di viaggi organizzati dagli Enti Locali in collaborazione con il Comune di Cariatì e/o con esso gemellati.

2) Il riconoscimento delle esenzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione di idonea certificazione ovvero di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

## **Articolo 6**

### **Riduzioni**

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
  - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
  - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

## **Articolo 7**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Cariatì delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno comunque definite dall'Amministrazione.

## **Articolo 8**

### **Obblighi del gestore**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cariatì sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica e/o direttamente all'ufficio protocollo.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

## **Articolo 9**

### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo. Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 11**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 12**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

## **Articolo 13**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2017.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.
4. La riscossione del tributo, relativo all'annualità corrente, decorre dal primo giorno successivo al trentesimo giorno di pubblicazione.

COMUNE DI CARIATI  
PROVINCIA DI COSENZA

AREA FINANZIARIA

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E 147-bis DEL T.U. APPROVATO  
CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ REG. GM / CC

OGGETTO: Proposta istituzione Imposta di Soggiorno ed approvazione  
del relativo regolamento comunale.

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

Cariati, li 22/2/2017



IL DIRIGENTE  
(dr. Bruno Morise Guarascio)

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

Cariati, li 22/2/2017



IL DIRIGENTE  
(dr. Bruno Morise Guarascio)

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 17

Data  
22.02.2017

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di istituzione dell'imposta di soggiorno.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di febbraio, il revisore è stato chiamato per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: **Proposta istituzione Imposta di Soggiorno ed approvazione del relativo regolamento comunale.**

Assiste alla seduta il responsabile del servizio finanziario;

\*\*\*\*\*

Esaminata la proposta di deliberazione con tutta la documentazione a corredo, e constatato il rispetto delle norme in materia;

Constatato che nella deliberazione si quantifica in modo prudentiale la somma di € 150.000,00 da iscrivere nel redigendo bilancio finanziario 2017/2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, specificando che l'imposta di soggiorno doveva già istituirsi in passato così come indicato nel Piano Pluriennale di riequilibrio (delibera c.c. 19/2013).

L'organo di revisione  
economico-finanziaria  
d.ssa Filomena Chiarina Turano

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME  
SEGUE.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

0000000000000000

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA

8 -Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo  
citato;

8 Pubblicata in data **10 MAR. 2017** , per i prescritti 15 giorni ( art. 124 D.Lgs.vo n.  
267/2000 ), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,  
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

CARIATI, li **10 MAR. 2017**

Il Resp. Proclo



IL RESPONSABILE AREA